



---

Corte III  
C-7994/2015

## Sentenza del 3 maggio 2016

---

Composizione

Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),  
Caroline Bissegger, Michael Peterli;  
Cancelliere: Dario Croci Torti.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
rappresentata dal Patronato INAS, 6850 Mendrisio,  
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli  
assicurati residenti all'estero (UAIE),**  
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,  
1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, rendita limitata nel tempo  
(decisione del 29 ottobre 2015).

**Visto:****1.**

**1.1.** In data 1° marzo 2013 A. \_\_\_\_\_, cittadina italiana, nata il , ha formulato all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). L'indagine medica eseguita presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali di Bellinzona nell'agosto 2014 aveva posto in evidenza che la richiedente era portatrice di nevrasenia (F 48.0) e anginofobia ([F 40.2]; cfr. rapporto del 1° settembre 2014, doc. 63).

**1.2.** Dopo aver proceduto alla raccolta della documentazione necessaria per l'istruttoria della richiesta, constatato dall'esame della documentazione che il danno alla salute di cui era portatrice aveva cagionato alla richiedente una totale incapacità di lavoro solo per il periodo da luglio 2012 ad agosto 2013, l'UAI, con progetto di decisione del 20 luglio 2015 (doc. 102), ha disposto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera AI dal 1° settembre 2013 al 30 novembre 2013.

**1.3.** Pur avendo l'interessata formulato delle osservazioni contro il progetto suddetto, con decisione del 29 ottobre 2015 (doc. 113), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per notificare provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato prestazioni conformemente al progetto.

**2.**

**2.1.** Contro la decisione dell'UAIE, in data 9 dicembre 2015 (doc. TAF 1), l'interessata, rappresentata dal Patronato INAS di Mendrisio, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, anche dopo il 30 novembre 2013, nonché l'esenzione dalle spese processuali ed il riconoscimento di adeguate ripetibili. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto diversa documentazione sanitaria (doc. TAF 1 con gli allegati).

**2.2.** Ricevuto il ricorso l'UAI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. B. \_\_\_\_\_ del Servizio medico regionale (SMR), specialista in psichiatria, il quale, nella nota del 16 gennaio 2016, ha rilevato che la documentazione medica esibita con il ricorso giustificava una valutazione pluridisciplinare in

psichiatria, reumatologia, medicina interna ed eventualmente in ginecologia ed urologia (cfr. allegato al TAF 8), che avrebbe potuto essere effettuata anche in una clinica italiana specializzata in disturbi del comportamento alimentare.

**2.3.** Con risposta di causa del 24 febbraio 2016 l'UAIE si è associato alle conclusioni dell'UAI cantonale (doc. 8 con gli allegati), che, con preavviso del 18 febbraio 2016, ha proposto al Tribunale adito, in via principale, di accogliere il ricorso e retrocedere gli atti all'Ufficio AI al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR (doc. TAF 8).

### **3.**

Dopo aver preso atto delle risposte di causa delle rispettive amministrazioni AI, A. \_\_\_\_\_, con scritto del 1° aprile 2016, ha dichiarato aderire alle nuove conclusioni dell'UAIE (doc. TAF 9, 10), nel senso che si annulli l'impugnata decisione e, in accoglimento del ricorso, si rinviino gli atti all'amministrazione perché proceda agli accertamenti nelle diverse discipline suggerite dal Dott. B. \_\_\_\_\_, tramite l'esperimento di una perizia pluridisciplinare.

## **e considerato:**

### **4.**

**4.1.** Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

**4.2.** In virtù dell'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26<sup>bis</sup> e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

**4.3.** Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.

## **5.**

**5.1.** Secondo l'art. 43 LPGGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

**5.2.** Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.

## **6.**

**6.1.** Nel caso di specie, alla proposta dell'autorità inferiore d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 18 febbraio 2016 e dell'UAIE del 24 febbraio successivo (doc. TAF 8) va dato seguito in questa sede. Essa è infatti giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità con riferimento allo stato di salute della ricorrente e ai fini di verificare la sua residua capacità di lavoro non solo da un punto di vista psichiatrico, ma anche da un punto di vista reumatologico/ortopedico, internistico ed eventualmente ginecologico/urologico, tramite l'esperimento di una perizia pluridisciplinare, conformemente ai principi della più recente giurisprudenza del Tribunale federale. Infatti, la documentazione esibita in sede di ricorso, che dovrà essere attentamente esaminata da parte dei periti chiamati e valutare la situazione, emerge che l'assicurata presenta diversi problemi somatici di carattere ortopedico (lesioni soprattutto alla spalla sinistra), gravi e ripetute infezioni alle vie urinarie, alterazioni uterine e un severo disturbo alimentare di tipo anoressico (cfr. varia documentazione allegata al ricorso, doc. TAF 1).

**6.2.** In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139

V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico consultato, trattandosi di aspetti medici finora mai chiariti. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle condizioni per un riconoscimento di una prestazione assicurativa della LAI.

### **6.3.**

Infine non è necessario rendere attenta l'assicurata della possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che quanto già riconosciuto con la decisione qui impugnata, ossia tre mesi di rendita intera AI (dal 1° settembre al 30 novembre 2013), non è contestato e trova conferma negli atti dell'incarto e quindi va avallato in questa sede.

### **7.**

Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso che la decisione impugnata viene annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.

L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, il quale disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurata, secondo le regole procedurali in materia di svolgimento di una perizia medica pluridisciplinare (DTF 137 V 210), nel rispetto del diritto di essere sentito, una visita approfondita nella specializzazioni mediche indicate al consid. 2.2 e, alla luce delle nuove risultanze, l'amministrazione AI si pronuncerà nuovamente sul diritto dell'assicurata di percepire una rendita di invalidità dopo il 30 novembre 2013.

### **8.**

**8.1.** Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA).

**8.2.** La domanda di assistenza giudiziaria diventa quindi priva d'oggetto.

**8.3.** Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da mandataro si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'000 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

(dispositivo alla pagina seguente)

## **il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

### **1.**

Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 29 ottobre 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di A. \_\_\_\_\_ ad una rendita di invalidità dopo il 30 novembre 2013.

### **2.**

Non si prelevano spese processuali.

### **3.**

La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.

### **4.**

L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.

### **5.**

Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata con copia della risposta della ricorrente del 1° aprile 2016, doc. TAF 10)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)

I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Dario Croci Torti

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: